



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Pratica N.

Ref. Mittente:

Mater-Biopolymer S.r.l.
Stabilimento di Patrica
Via Morolense km 10
03010 Patrica (FR)
fax:0775 203387
mater-biopolymer@legalmail.it

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
armando.brath@unibo.it
roberta.nigro@isprambiente.it

All'ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DELLA DOMANDA DI
AIA PRESENTATA DA MATER BIOPOLYMER SRL STABILIMENTO DI
PATRICA - ID 111/1051.**

Con riferimento al procedimento di riesame avviato con nota del 17/03/2016, prot. 7404/DVA, relativamente a due variazioni d'apportare al progetto per la realizzazione dell'impianto di distillazione per il recupero del THF, si trasmette, in allegato, copia conforme del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione IPPC con nota del 28/07/2016, prot. n. CIPPC 1194/2016.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio Conclusivo.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

“Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.”

rs. Il Direttore Generale

Allegato:Prot.20318/DVA del 03/08/2016

Ufficio Mittente: DVA-Div3-sezione AG
Dirigente Dott. Giuseppe Lo Presti
Funzionario responsabile:Grande Zelinda 0657225962
DVA-D3-AG-6726_2016-0154



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0020318/DVA del 03/08/2016

CIPPC 1194/2016
DEL 28/07/2016

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

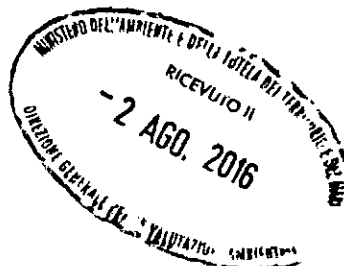
Rif. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da Mater
Biopolymer S.r.l. - Stabilimento di Patrica – Procedimento ID 111/1051

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmettono il Parere Istruttorio
Conclusivo e il Piano di Monitoraggio e Controllo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.





ALL. 1194/2016

AIA
Autorizzazione Integrata Ambientale

Mater-Biopolymer s.r.l.

(già M&G Polimeri S.p.a.)

PATRICA (FR)

Parere Istruttorio Conclusivo

(ID 111/1051)

RICHIESTA COME MODIFICA NON SOSTANZIALE

*“Due variazioni da apportare al progetto per la realizzazione
di un impianto di distillazione per il recupero del THF”*

DECRETO AIA: DVA-DEC-2012-0000194 del 14.11.2012

Avvio procedimento: U.prot DVA-2016-0007404 del 17/03/2016

Richiesta gestore: prot. n. 030/6 del 09.03.2016 (E.prot DVA-2016-0006684 del 10/03/2016)

GRUPPO ISTRUTTORE COMMISSIONE AIA-IPPC Nomina GI (prot. CIPPC-00-2012-000190 del 13.04.2012)	Prof. Antonio Mantovani (Referente)
	Dott. Paolo Ceci
	Dott. Mauro Rotatori
	Ing. Claudio Franco Rapicetta
Regione Lazio	Dott. Sandro Zampillon
Provincia di Frosinone	Ing. Serafino Colasanti
Comune di Patrica	Ing. Francesco Geri



INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. INTRODUZIONE.....	5
2.1. Atti presupposti	5
2.2. Atti normativi.....	6
2.3. Attività istruttorie.....	8
3. DATI DELL'IMPIANTO	9
4. ISTANZA DI MODIFICA.....	9
4.1. Configurazione attuale	10
4.2. Richiesta di modifica.....	10
4.3. Effetti ambientali.....	11
5. CONCLUSIONI.....	12
6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	12
7. TARIFFA ISTRUTTORIA.....	12



1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA).
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Lazio.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Mater-Biopolymer s.r.l. (ex M&G Polimeri Italia S.p.A.), installazione IPPC sita nel Comune di Patrica (FR), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett-1-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).



Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

2. INTRODUZIONE

Con nota acquisita al prot. DVA-2016-0006684 del 10/03/2016, Mater-Biopolymer s.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA per *"Due variazioni d'apportare al progetto per la realizzazione di un impianto di distillazione per il recupero del THF"*.

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria di € 2.000,00 euro, con riferimento a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008.

2.1. Atti presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto prot. DVA-DEC-2012-0000194 del 14/11/2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 295 del 19/12/2012) allo stabilimento M&G Polimeri Italia S.p.A., oggi Mater Biopolymer s.r.l.;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;



vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2012-000190 del 13/04/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'installazione IPPC della M&G Polimeri Italia S.p.A., oggi Mater-Biopolymer s.r.l., sita nel Comune di Patrica (FR), al Gruppo Istruttore così costituito: – Prof. Antonio Mantovani – Referente Gruppo istruttore – Dott. Paolo Ceci – Dott. Mauro Rotatori – Ing. Claudio Franco Rapicetta;
preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Dott. Sandro Zampilloni - Regione Lazio – Ing. Serafino Colasanti - Provincia di Frosinone – Ing. Francesco Geri - Comune di Patrica;
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: – Dr. Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore – Dott. Bruno Panico, Referente – Ing. Raffaella Manuzzi;

2.2. Atti normativi

Visto	il DLgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.;
visto	L'art. 41 della Legge 98/2013 di Conversione del D.L. 69/2013 che modifica l'Art. 243 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
visto	Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
Visto	L'art. 29, comma 1 del D.L. n. 46/2014 a norma del quale: <i>“Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo”;</i>
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F</i> ”;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: – devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; – non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; – è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; – l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;



	– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; – deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”;</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”;</i>
Visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i> <i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.”;</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente”;</i>



visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
visto	l'articolo 29-octies, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale: “Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore”;
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente i <i>Reference Documents on Best Available Techniques (BRef)</i> : – <i>Large Volume Organic Chemical Industry (LVOC)</i> – Febbraio 2003 – <i>Emissions from Storage (EFS)</i> - Luglio 2006;
viste	le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE, e precisamente: • il DM 31 Gennaio 2005 “<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372</i>”, pubblicato sulla GU It. N. 135 del 13 Giugno 2005; • il DM 1 ottobre 2008 “<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</i>”, pubblicato sul S.O. alla GU It. n. 51 del 3 marzo 2009;

2.3. Attività istruttorie

Esaminata	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto prot. DVA-DEC-2012-0000194 del 14/11/2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Italiana - Serie Generale n. 295 del 19/12/2012) allo stabilimento M&G Polimeri Italia S.p.A., oggi Mater-Biopolymer s.r.l.;
esaminata	la richiesta di modifica non sostanziale di AIA e relativi allegati tecnici, trasmessa da Mater-Biopolymer s.r.l. il 09/03/2016 ed acquisita al E.prot. DVA-2016-0006684 del 10/03/2016;
esaminata	la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio U.prot DVA-2016-0007404 del 17/03/2016;
esaminato	il D.M. n. 30 del 10/02/2016 “Riesame dell'AIA DEC-MIN- 000194 del 14/11/2012” pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Gen. N. 50 del 01/03/2016, con il quale il MATTM: - ha approvato la modifica del parere istruttorio allegato al D.M. 194/2012, autorizzando la realizzazione di un nuovo impianto di distillazione per il recupero del THF generato nel processo di produzione del PBTS, come da parere istruttorio prot. CIPPC-00-2015-0002415 del 09/12/2015; - ha sostituito il PMC allegato al D.M. 194/2012 con il Piano di Monitoraggio e Controllo prot. ISPRA n. 056322 del 11/12/2015;
esaminate	le dichiarazioni rese da Mater Biopolymer s.r.l. che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.



esaminata	la Relazione Istruttoria di ISPRA del 07/04/2016, redatta da: – Dr. Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore – Dott. Bruno Panico, Referente – Ing. Raffaella Manuzzi;
vista	la e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 19/07/2016 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC 1143/2016 del 19/07/2016 e la conseguente approvazione del GI.

3. DATI DELL'IMPIANTO

Denominazione impianto	Mater-Biopolymer s.r.l. ex M&G Polimeri Italia S.p.A.
Sede Legale	Via Morolense km. 10 – 03010 Patrica (FR)
Sede operativa	Via Morolense km. 10 – 03010 Patrica (FR)
Tipo impianto	Esistente
Tipo di procedura	Riesame di AIA
Codice attività IPPC	<u>Codice IPPC</u> Codice 4.1: Impianto chimico per la produzione di materie plastiche di base <u>Classificazione NACE</u> Codice 24: Lavorazione di prodotti chimici. <u>Classificazione NOSE-P</u> Codice 105.09: Fabbricazione di prodotti chimici organici.
Gestore Impianto	Emilio Mazza Recapiti telefonici: 0775-8421 - 3480188207 e-mail: emilio.mazza@gruppomg.com
Referente IPPC	Marco Toselli e-mail: marco.toselli@gruppomg.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	No
Sistema di gestione ambientale	ISO 14001

4. ISTANZA DI MODIFICA

Lo Stabilimento Mater-Biopolymer s.r.l. di Patrica (FR) è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto prot. DVA-DEC-2012-0000194 del 14/11/2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 295 del 19/12/2012).

Suddetto decreto è stato modificato dal D.M. n. 30 del 10/02/2016 “Riesame dell’AIA DEC-MIN-000194 del 14/11/2012” (pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Gen. n. 50 del 01/03/2016), che ha approvato:

- il parere istruttorio prot. CIPPC-00-2015-0002415 del 09/12/2015 relativo alla realizzazione di un impianto di distillazione per il recupero del THF (tetraidrofurano) generato nella fase di esterificazione del processo di produzione del PBTS (polibutilentereftalato sebacato adipato);
- il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo prot. ISPRA n. 056322 del 11/12/2015.



Con nota acquisita al prot. DVA-2016-0006684 del 10/03/2016, Mater-Biopolymer s.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA relativamente a “Due variazioni da apportare al progetto per la realizzazione di un impianto di distillazione per il recupero del THF”.

4.1. Configurazione attuale

La produzione del PBTS avviene attualmente sulla linea di produzione BG1, ove la miscela risultante di acque di processo/THF viene stoccata ed inviata a recupero rifiuti.

Il THF si forma per ciclizzazione del butandiolo nella fase di esterificazione della pasta di acidi organici, dalla quale si origina il PBTS, produzione primaria della linea BG1.

Mater-Biopolymer è stato autorizzato dal MATTM con D.M. n. 30/2016 a realizzare il progetto di recupero di THF puro mediante distillazione della miscela delle acque di processo, al fine di procedere alla sua commercializzazione, considerando il THF una risorsa con un proprio valore economico, in quanto classificabile come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D. Lgs. 152/06.

Il progetto approvato prevede l'installazione di:

- n. 1 serbatoio di accumulo delle acque di processo in uscita dalla sezione di distillazione del butandiolo;
- n. 1 unità di distillazione del THF costituita da n. 3 distinte colonne;
- n. 3 serbatoi di stoccaggio THF;
- n. 2 serbatoi di controllo qualità THF;
- n. 1 serbatoio di stoccaggio della soluzione acquosa contenente le residue sostanze organiche, che verrà smaltita come rifiuto;
- n. 1 nuovo bacino di contenimento all'interno del quale verranno installati i serbatoi di stoccaggio del THF puro e della miscela concentrata di altre sostanze organiche, nonché le pompe di servizio. Le dimensioni previste del bacino sono: in pianta 13,80 m x 22,90 m, in altezza 3 m dal piano di campagna (per un volume pari a circa 950 m³, inferiore al volume complessivo dei serbatoi da installare al suo interno ma comunque molto superiore al volume dei singoli serbatoi più grandi);
- n. 1 impianto Fenton per il pre-trattamento della corrente di acque reflue originata dalla distillazione.

Il progetto prevede, inoltre, la rilocalizzazione dell'area di stoccaggio rifiuti F e la realizzazione di una nuova area di stoccaggio dei prodotti.

4.2. Richiesta di modifica

Le 2 variazioni oggetto dell'istanza di modifica riguardano:

- 1) la riduzione del volume del bacino di contenimento e contestuale spostamento all'esterno di esso delle pompe di servizio;
- 2) la realizzazione di un'area di stoccaggio dei liquidi infiammabili.

In dettaglio:

- 1) Il Gestore chiede che il nuovo bacino di contenimento abbia le dimensioni in pianta di m 13,80 x 17,30 e l'altezza di 3 m dal piano di campagna. La capacità del bacino sarebbe pertanto di circa 700 m³, inferiore al volume complessivo dei serbatoi da installare al suo interno, che sono i seguenti: n. 3 serbatoi di stoccaggio del THF da 250 m³ cadauno, n. 2 serbatoi per il controllo di qualità da 20 m³ cadauno, n. 1 serbatoio di stoccaggio da 100 m³ del rifiuto pericoloso codice CER 070208* e n. 1 serbatoio da 190 m³ per l'accumulo delle acque di processo destinate all'impianto di distillazione; il volume totale risultante è quindi: 1080 m³.

La capacità di contenimento del bacino sarebbe comunque molto superiore al volume dei singoli serbatoi più grandi.

La variazione ha lo scopo di ottimizzare il processo, perché si prevede di posizionare le pompe di servizio dei serbatoi al di fuori del bacino di contenimento, per garantire l'esecuzione in



sicurezza delle operazioni sulle pompe, ma subito a ridosso di questo, al fine di ridurre al minimo i percorsi delle tubazioni.

Il Gestore afferma che tutte le pompe e le apparecchiature a servizio del sistema di stoccaggio saranno posizionate su pavimentazione impermeabile e che le eventuali perdite saranno convogliate al sistema di raccolta, collegato all'impianto di trattamento di stabilimento.

- 2) Il Gestore, al fine di migliorare la protezione contro gli incendi, prevede di realizzare un'area per lo stoccaggio dei liquidi infiammabili, dotata di un sistema di spegnimento a schiuma.

Nella nuova area si potranno stoccare:

- THF puro in contenitori, qualora sia necessario lo stoccaggio temporaneo in fusti prima della spedizione;
- liquidi infiammabili impiegati nel processo produttivo (materie prime);
- altri liquidi infiammabili non utilizzati nel processo produttivo, come lubrificanti ed oli.

Tale nuova area sarà adiacente al nuovo impianto di distillazione per il recupero del THF; sarà dotata di copertura, di superficie pavimentata e sarà collegata alla rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche potenzialmente inquinate.

La rete fognaria convoglia le acque alla vasca di accumulo temporaneo, dalla quale le acque reflue sono dosate all'impianto di trattamento acque reflue di stabilimento.

Il Gestore prevede di completare l'area durante i lavori di realizzazione del nuovo impianto di distillazione per il recupero del THF.

La Scheda B13 "Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi" è così integrata:

B.13 Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi						
N. area	Identificazione area	Capacità di stoccaggio	Superficie	Caratteristiche		
				Modalità	Capacità	Materiale Stoccato
11	Stoccaggio liquidi infiammabili	150 m ³	225 m ²	1 area di stoccaggio contenitori	150 m ³	THF Liquidi infiammabili

4.3. Effetti ambientali

La realizzazione delle variazioni proposte non comporterà effetti negativi sull'ambiente.

Il posizionamento delle pompe di servizio dei serbatoi al di fuori del bacino di contenimento e la realizzazione della nuova area di stoccaggio dei liquidi infiammabili garantirà una maggiore sicurezza nella gestione dell'impianto.

La capacità contenitiva del bacino risulta e pari a circa due terzi del volume massimo di liquidi stoccabili e comunque molto superiore al volume dei singoli serbatoi più grandi.

Scarichi idrici

Eventuali perdite delle pompe e delle apparecchiature a servizio del sistema di stoccaggio interno al nuovo bacino di contenimento saranno convogliate al sistema di raccolta collegato all'impianto di trattamento acque reflue di stabilimento.

Le acque meteoriche dilavanti la nuova area di stoccaggio dei liquidi infiammabili saranno convogliate alla vasca di accumulo temporaneo e poi inviate dosate all'impianto di trattamento di stabilimento.



5. CONCLUSIONI

Il GI, ferme restando le prescrizioni di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000194 del 14/11/2012 e s.m.i., ritiene che le modifiche richieste dal Gestore con l'istanza *"Due variazioni da apportare al progetto per la realizzazione dell'impianto di distillazione per il recupero del THF"*, (Cfr. § 4.2 e 4.3, del presente PIC) siano da considerarsi non sostanziali, tecnicamente motivate ed accoglibili.

Il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-0000194 del 14/11/2012 e s.m.i., deve intendersi integrato e modificato conformemente al presente parere ed all'aggiornamento delle schede di cui al DM 7 febbraio 2007 presentate dal Gestore unitamente all'Istanza per le due modifiche.

6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo, ove del caso, sarà conseguentemente aggiornato a cura di ISPRA.

7. TARIFFA ISTRUTTORIA

La tariffa versata è di € 2.000,00.